



applicazione dell'art. 211 cod. crisi in ordine alla prosecuzione dell'impresa in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

osservato che:

(-) la parte debitrice – a supporto della propria tesi – segnalava anzitutto l'inesistenza dell'istanza di apertura della liquidazione da parte dell'Inps, posto che il ricorso presentato da quest'ultima era intitolato "*ricorso per la risoluzione del concordato*", le argomentazioni impiegate nel corpo dello stesso attenevano tutte all'inadempimento in sede concordataria delle debitrice senza una diretta attinenza alla liquidazione cui il ricorrente accennava nelle conclusioni quale conseguenza della risoluzione, tanto che neppure il Tribunale, nel decreto di fissazione dell'udienza, aveva fatto menzione della liquidazione concorsuale;

(-) ancora, il procedimento – in ogni caso – doveva secondo la debitrice intendersi viziato da nullità insanabile, in quanto non erano state rispettate le formalità prescritte dall'art. 41 cod. crisi e che ciò, posto che neppure in udienza era stato affrontato il tema, aveva impedito alla società stessa di predisporre una interlocuzione sul punto;

(-) alcuna decadenza, comunque, si era verificata poiché in nessuna delle due udienze celebratesi prima del 18.09.2023 (la seconda rinviata unicamente per il cd decreto alluvioni) era stato discusso della liquidazione;

(-) la norma di cui all'art. 40 co. 10 cod. crisi era poi incostituzionale poiché introduceva una presunzione *juris et de jure* di abusività dell'istanza presentata dopo la prima udienza sottraendo così ogni valutazione del caso concreto al Tribunale;

rilevato che

(-) le suddette eccezioni non possono essere condivise.

Quanto alla prima obiezione risulta del tutto irrilevante la circostanza che la domanda fosse intitolata solo "*ricorso per la risoluzione del concordato*" e che neppure il decreto di convocazione delle parti avesse fatto cenno alla liquidazione, apparendo evidente che, essendo tale richiesta inserita nelle conclusioni della domanda notificatale, la parte debitrice potesse averne piena contezza.

È poi abbastanza naturale, quanto al contenuto della domanda giudiziale, che non vi fosse – per il creditore previdenziale – molto da argomentare in ordine ai presupposti per l'apertura della liquidazione posto che la soc. debitrice, che già era in difficoltà

quanto aveva chiesto l'accesso al concordato, non aveva – per sua stessa ammissione – rispettato la proposta omologata.

Quanto alla seconda, va considerato che la scansione prevista dall'art. 41 cod. crisi è funzionale ad assicurare il contraddittorio, circostanza qui assicurata anche per effetto della concessione, prima della decisione, della possibilità di depositare ben due memorie idonee a chiarire la posizione della soc. debitrice e, così, esercitare pienamente la propria difesa anche in relazione alla domanda di liquidazione giudiziale;

(-) neppure appare decisiva la questione relativa al fatto che – nelle due udienze celebratesi prima del deposito del ricorso per l'apertura del concordato preventivo – non si fosse discusso dell'istanza liquidatoria, atteso che – ferma la domanda avanzata e quindi il dovere del Tribunale di decidere anche sulla stessa – sono le parti nella loro discrezionalità ad indirizzare la discussione e ad argomentare sulle questioni ritenute di rilievo, senza poter lamentare alcuna lesione ove non abbiano, di comune accordo, affrontato il tema;

(-) l'eccezione di incostituzionalità, poi, si rivela – alla luce di quanto stabilito nel prosieguo – irrilevante;

rilevato, tuttavia, che:

(-) la soc. Spararreda srl – inoltre – ha eccepito l'operatività del cd decreto alluvioni di cui al d.lg. n. 61/23 conv. con modif. nella legge n. 100/23 e quindi sostenuto che la prima udienza "utile" dovesse intendersi proprio quella del 18.09.2023;

(-) la normativa di cui sopra, all'art. 2 co. 4, espressamente disponeva – per i soggetti che avessero avuto sede o residenza in uno dei luoghi indicati nell'allegato (tra cui il comune di Pesaro) – la sospensione dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023 del *"decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione"* con espressa estensione anche alla materia delle esecuzioni forzate e delle procedure concorsuali.

La disposizione, diversamente da quanto disciplinato al co. 3 con riferimento ai differimenti d'udienza, non subordina il beneficio ad alcuna richiesta, e produce quindi, in presenza delle condizioni di legge, invariabilmente il congelamento dei termini.

Nel caso di specie, l'art. 40 co. 10 cod. crisi, pur non agganciando l'effetto preclusivo per la proposizione di uno strumento di risoluzione della crisi alternativo alla

liquidazione ad un termine calcolato a giorni o mesi, tuttavia lo collega ad un evento (la prima udienza) da cui fa discendere un effetto indiscutibilmente decadenziale, in tal modo di fatto qualificando lo stesso alla stregua di un termine perentorio. A ciò, pertanto, non può che conseguire l'operatività della norma di favore più sopra riportata, essendo evidente l'intento di questa di sterilizzare, attesa la condizione di svantaggio dei soggetti residenti nelle zone alluvionate, ogni effetti caducatorio derivante dal vano decorso di un periodo di tempo ricadente nel periodo indicato (la ratio appare peraltro oltremodo chiara dall'ampiezza della locuzione impiegata – termini legali, convenzionali, perentori, legali, sostanziali, processuali, ecc.).

Trattandosi, quindi, di un congelamento imposto invariabilmente dal legislatore, deve convenirsi con la debitrice circa lo slittamento al 18.09.2023 dell'udienza "limite", essendo le precedenti udienze collocate temporalmente nel periodo immune da ogni decadenza di legge.

A quanto detto, quindi, consegue l'applicazione dell'art. 7 co. 2 cod. crisi e quindi il previo esame, una volta risolto (come già dichiarato in separata sede) il concordato in corso e prima dell'esame delle istanze di liquidazione giudiziale, della nuova proposta di concordato preventivo;

Passando all'esame, quindi, della proposta di concordato va rilevato che:

(-) trattasi di un concordato in continuità indiretta della durata prevista di circa cinque anni con il quale viene prospettato:

- l'affitto dell'azienda nonché la successiva vendita della stessa a soggetto già interessato al complesso aziendale e che ha già formalizzato apposita proposta irrevocabile;
- la liquidazione del patrimonio – mobiliare e immobiliare – non ritenuto funzionale all'esercizio dell'impresa e comunque non oggetto di trasferimento al terzo;

(-) le risorse da destinare ai creditori – e quantificate in euro 22.556.260,98 – deriverebbero, pertanto, dai ricavi rivenienti dalle suddette operazioni;

ritenuto che:

(-) il Tribunale è chiamato a verificare – in questa sede – che la domanda di accesso non sia manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

(-) a tale riguardo la domanda è anzitutto ritualmente proposta nel rispetto dell'art. 120 bis cod. crisi ed è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 39 cod. crisi;

(-) la proposta poggia sulla concessione in affitto alla soc. Spar Design Srl dell'azienda e sulla successiva vendita a quest'ultima del complesso aziendale. Come noto, la giurisprudenza di legittimità (cass. n. 29742/18) aveva chiarito come ci si trovasse al cospetto di un concordato in continuità anche qualora l'azienda, fosse esercitata non dal debitore ma da un terzo affittuario - e ciò tanto nel caso in cui fosse previsto in capo a quest'ultimo l'obbligo di acquisto dell'azienda (nell'ipotesi di cd affitto-ponte) quanto nel caso in cui ciò non ricorresse - essendo sempre dirimente, ai fini qualificatori, lo scopo di conservare integri i valori aziendali preservandoli dalla disgregazione liquidatoria. Tale indirizzo è oggi confluito nella previsione normativa di cui all'art. 84 cod. crisi ove - al co. 2 - è espressamente contemplata la cd continuità indiretta ove sia prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di affitto;

(-) in tali circostanze, l'indagine circa la fattibilità economica che il Tribunale è chiamato ad operare non necessita di spingersi sull'analisi del piano industriale ma può limitarsi alla verifica della apparente solvibilità della società affittuaria. A tale proposito, la soc. - pure di recente costituzione - dispone di un capitale sociale di euro 200.000,00 (superiore al minimo di legge) oltre ad un finanziamento soci deliberato e già erogato in data 15 settembre 2023 di Euro 2.000.000,00. Tali aspetti, sul piano della valutazione da operare in questa sede, paiono sufficienti ad escludere - anche alla luce della relazione ex art. 87 cod. crisi - la palese inidoneità della proposta;

(-) i valori di liquidazione dei beni non interessati dall'affitto sono in linea con le stime a suo tempo eseguite dai Commissari e, anzi, leggermente inferiori a quelle prospettate nella proposta di concordato poi sfociata nella risoluzione, ciò che appare corretto visto l'esito negativo del concordato;

(-) la proposta non pare, quindi, manifestamente inammissibile in relazione alla causa concreta del piano avendo riguardo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei beni aziendali;

(-) le attestazioni del professionista paiono adeguatamente motivate;

(-) la formazione delle classi ha recepito le osservazioni del Tribunale;

(-) la proposta, come detto, prevede la cessione del ramo aziendale, dopo un periodo in locazione al canone annuo di euro 250.000,00, alla società affittuaria al prezzo di

euro 500.000,00, da effettuarsi in tutto o in parte anche mediante accollo liberatorio del TFR dipendenti che risultassero in servizio alla data di acquisto;

- (-) la presenza, come appena visto, di un piano contenente una previsione di vendita ad un soggetto già individuato impone l'applicazione dell'art. 91 co. 1 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 84 cod. crisi e quindi la preliminare verifica – previa adeguata pubblicità – della possibilità di acquisire offerte concorrenti;
- (-) sotto questo profilo, quindi, essa deve ritenersi ammissibile;
- (-) gli elementi documentali a disposizione, in ultima analisi, rivelano – ad oggi – l'inesistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi proposti che pertanto possono essere sottoposti al vaglio dei creditori;
- (-) alla luce di quanto sin qui esposto è possibile pertanto dichiarare l'apertura del procedimento di concordato preventivo;
- (-) allo stato risultano in corso le misure protettive per cui non vi è interesse ad una pronuncia sul punto;

p.q.m.

- (-) dichiara aperta la procedura di concordato in continuità indiretta della soc. Spararreda srl con sede in Ginestreto di Pesaro, via dell'Automazione n. 15;
- (-) nomina giudice delegato il dott. Lorenzo Pini;
- (-) nomina commissari giudiziali l'avv. Paola Casula ed il dott. Enrico Frattini;
- (-) fissa il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per il versamento del 20% delle spese che si presumono necessarie così come indicate alla pag. 116 del ricorso;
- (-) fissa il termine iniziale per il giorno 06.05.2024 ed il termine finale per il giorno 20.05.2024 per l'espressione del voto che dovrà avvenire a mezzo PEC all'indirizzo PEC della procedura tempestivamente comunicato ai creditori ai sensi dell'art. 104 cod. crisi;
- (-) dispone che i commissari provvedano al deposito della relazione nei tempi e con le modalità di cui all'art. 105 cod. crisi;
- (-) assegna ex art. 104 co. 2 cod. crisi termine ai commissari per la comunicazione ai creditori sino al 06.03.2024;
- (-) dispone che i commissari informino i creditori anche delle prerogative a costoro spettanti ai sensi dell'art. 107 cod. crisi;

(-) dispone che i commissari almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'inizio della votazione depositino la relazione ex art. 103 co. 4 cod. crisi;

(-) dispone la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 cod. crisi;

(-) dispone che, in relazione ai beni e ai diritti per i quali il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti e ciò mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e su un sito internet di pubblicità commerciale a scelta dei commissari per almeno 30 giorni, previa creazione di una data room accessibile ai soggetti interessati su richiesta al commissario giudiziale, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati;

(-) dispone che la società consegni ai commissari giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1 cod. crisi;

Pesaro, il 06.02.2024

Il Presidente